



# COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

## *Provincia di Chieti*

Piazza degli Eroi, 14 - 66020 Rocca San Giovanni - Tel. 0872 60121 - Fax 0872 620247

Pec: [Comune.roccasangiovanni@pec.it](mailto:Comune.roccasangiovanni@pec.it) - E-mail: [anagrafe@comuneroccasangiovanni.gov.it](mailto:anagrafe@comuneroccasangiovanni.gov.it)

### *Servizi Demografici*

## **AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI**

### **PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO**

#### **Iscrizione negli elenchi comunali**

#### **IL SINDACO**

Visto l'art.21 della L.287/1951, pubblicata sulla G.U. del 7 maggio 1951 n.102, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificata dalle Leggi n.1324/1951, 405/1952 e 1441/1956,

Vista la L.74/1978 relativa alla conversione del D.L. 31/1978, pubblicata sulla G.U. del 29.03.1978,

#### **RENDE NOTO**

Che in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art.21 della succitata Legge del 1951 e ss.mm.ii., si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

- 1.** Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della Legge 10 aprile 1951 n.287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, **sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, non più tardi del mese di Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali**
- 2.** I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti(artt.9-10):
  - a)** Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  - b)** Buona condotta morale;
  - c)** Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  - d)** Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte D'Assise;
  - e)** Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte D'Assise D'Appello;
- 3.** Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare (art.12):
  - a)** I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  - b)** Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello stato, in attività di servizio;
  - c)** I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni congregazione.

**Dalla residenza municipale, 01.04.2021**

**Il Sindaco**

**Di Rito Giovanni Enzo**